Legge federale sull'imposta preventiva (LIP)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del...¹ decreta:

T

La legge federale del 13 ottobre 1965² sull'imposta preventiva è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

Negli articoli 8 capoverso 2, 21 capoverso 3, 22 capoverso 2, 24 capoverso 5 e 25 capoverso 2 «l'ordinanza d'esecuzione» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «il Consiglio federale».

Art. 4

Titolo marginale: A. Oggetto dell'imposta / I. Redditi di capitali mobili / 1. Norma

¹ L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto, fatto salvo il capoverso 2, gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi:

- a. di obbligazioni e di cartelle ipotecarie emesse in serie da una persona domiciliata in Svizzera nonché di averi iscritti nel libro del debito pubblico detenuti presso una persona domiciliata in Svizzera;
- b. di rendite fondiarie emesse in serie da una persona domiciliata in Svizzera;
- di obbligazioni e di cartelle ipotecarie emesse in serie da una persona domiciliata all'estero nonché di averi iscritti nel libro del debito pubblico detenuti presso una persona domiciliata all'estero;
- d. di azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera;
- e. di averi di clienti presso banche e casse di risparmio svizzere;

2020-.....

- f. di quote di un investimento collettivo di capitale emesse da una persona domiciliata in Svizzera o da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera;
- g. di quote di un investimento collettivo di capitale emesse da una persona domiciliata all'estero;
- h. di prodotti strutturati che riproducono capitali mobili ai sensi delle lettere a-g;
- i. che riproducono redditi di capitali mobili ai sensi delle lettere a, c ed e, compresi tali redditi di capitali mobili ai sensi delle lettere f–h (pagamenti sostitutivi derivanti da redditi di interessi);
- j. che riproducono redditi di capitali mobili ai sensi della lettera d, compresi tali redditi di capitali mobili ai sensi della lettera f (pagamenti sostitutivi derivanti da redditi di partecipazioni).
- ² I redditi ai sensi del capoverso 1 lettere c e g–j sono oggetto dell'imposta preventiva se sono girati, rimborsati, accreditati o pagati da un agente pagatore domiciliato in Svizzera.
- ³ Il trasferimento all'estero della sede o del domicilio è fiscalmente equiparato alla liquidazione.
- ⁴ Le disposizioni della presente legge riguardanti gli investimenti collettivi di capitale sono parimenti applicabili alle persone che li amministrano, custodiscono o rappresentano.
- ⁵ Le disposizioni della presente legge riguardanti le società anonime o le società di capitali sono parimenti applicabili alle società in accomandita e alle società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 della legge del 23 giugno 2006³ sugli investimenti collettivi (LICol).
- ⁶ Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione concernenti i rapporti di trust in deroga alle rimanenti disposizioni del capo primo.

Art. 5

Titolo marginale: 2. Eccezioni, a. Riserve e utili di società di capitali e società cooperative

Non sono soggetti all'imposta preventiva:

a. le riserve e gli utili di una società di capitali o di una società cooperativa ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 lettera a della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta (LIFD), che all'atto di una ristrutturazione ai sensi dell'articolo 61 LIFD sono trasferiti nelle riserve di una società di capitali o società cooperativa svizzera assuntrice o trasformata;

³ RS **951.31**

⁴ RS **642.11**

b. le prestazioni volontarie di una società anonima, di una società a garanzia limitata o di una società cooperativa, se tali prestazioni costituiscono oneri giustificati dall'uso commerciale in virtù dell'articolo 59 capoverso 1 lettera c LIFD.

Art. 5a

Titolo marginale: b. Riserve da apporti di capitale

- ¹ Il rimborso di riserve da apporti di capitale forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è equiparato al rimborso di capitale azionario o sociale laddove la società di capitali o la società cooperativa nel bilancio commerciale esponga tali riserve in un conto separato e la società comunichi all'AFC ogni modifica del conto. È fatto salvo il capoverso 2.
- ² In occasione del rimborso di riserve da apporti di capitale ai sensi del capoverso 1, le società di capitali o società cooperative quotate in una borsa svizzera devono distribuire altre riserve per un importo almeno equivalente. Laddove questa condizione non sia soddisfatta, il rimborso è imponibile per un importo pari alla metà della differenza tra il rimborso stesso e la distribuzione delle altre riserve, ma al massimo per un importo pari a quello delle altre riserve disponibili nella società che possono essere distribuite in virtù del diritto commerciale. Tali riserve devono essere esposte con lo stesso importo nel conto separato per le riserve da apporti di capitale.
- ³ Il capoverso 2 non è applicabile alle riserve da apporti di capitale:
 - a. costituite, dopo il 24 febbraio 2008, mediante il conferimento di diritti di partecipazione o societari a una società di capitali o società cooperativa estera nell'ambito di concentrazioni aventi carattere di fusione ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera c LIFD o mediante un trasferimento transfrontaliero a una filiale svizzera ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera d LIFD;
 - b. già esistenti in una società di capitali o società cooperativa estera, dopo il 24 febbraio 2008, al momento di una fusione o ristrutturazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera b e capoverso 3 o del trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva;
 - c. rimborsate a persone giuridiche svizzere ed estere che partecipano in ragione almeno del 10 per cento al capitale azionario o sociale della società che effettua il versamento;
 - d. in caso di liquidazione o di trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva della società di capitali o società cooperativa.

⁴ La società deve esporre le riserve da apporti di capitale di cui al capoverso 3 lettere a e b su un conto separato e comunicare ogni modifica di questo conto all'AFC.

⁵ I capoversi da 2 a 4 si applicano per analogia anche alle riserve da apporti di capitale utilizzate per l'emissione di azioni gratuite o per gli aumenti gratuiti del valore nominale.

Titolo marginale: c. Obbligazioni, cartelle ipotecarie emesse in serie, averi iscritti nel libro del debito pubblico e averi di clienti

- ¹ Non sono soggetti all'imposta preventiva i seguenti redditi di obbligazioni, cartelle ipotecarie emesse in serie, averi iscritti nel libro del debito pubblico e averi di clienti:
 - a. gli interessi degli averi di clienti, se l'importo degli interessi non eccede 200 franchi per anno civile;
 - b. i pagamenti di interessi dei partecipanti a una controparte centrale ai sensi della legge del 19 giugno 2015⁵ sull'infrastruttura finanziaria, nonché quelli di una controparte centrale ai suoi partecipanti;
 - c. i redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere b ed e, laddove il destinatario sia una persona esente dall'imposta ai sensi dell'articolo 56 lettere a–c, e e f LIFD oppure un fondo speciale o un'azienda posti sotto la loro amministrazione;
 - d. gli interessi dei depositi destinati a costituire ed alimentare averi per il caso di sopravvivenza o di morte aventi per scopo l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o l'assicurazione per l'invalidità;
 - e. i redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a, c ed e girati, rimborsati, accreditati o pagati da un agente pagatore, laddove il destinatario della prestazione non sia una persona fisica domiciliata in Svizzera. È fatto salvo l'articolo 20*b* capoverso 2 lettera a;
 - f. gli interessi dei prestiti obbligatoriamente convertibili e dei prestiti con rinuncia al credito di cui agli articoli 11–13 della legge dell'8 novembre 1934⁶ sulle banche, sempre che:
 - 1. l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) abbia approvato, in virtù dell'articolo 11 capoverso 4 della legge sulle banche, il computo del prestito nei fondi propri richiesti, e
 - 2. il prestito sia stato emesso tra il 1º gennaio 2013 il giorno precedente la definitiva entrata in vigore della modifica del ...;
 - g. gli interessi dei prestiti obbligazionari di banche o società di gruppi finanziari per le quali possono essere ordinate misure ai sensi degli articoli 28–32 della legge sulle banche, sempre che:
 - 1. il prestito obbligazionario possa essere ridotto o convertito in capitale proprio nell'ambito di un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 31 capoverso 3 della legge sulle banche,
 - 2. ai fini dell'adempimento di esigenze prudenziali la FINMA abbia approvato il prestito obbligazionario:
 - per le banche senza rilevanza sistemica o le società di gruppi finanziari: al momento dell'emissione

⁵ RS **958.1**

⁶ RS **952.0**

- per le banche di rilevanza sistemica ai sensi degli articoli 7–10a della legge sulle banche: al momento dell'emissione o del cambiamento da un emittente estero a uno svizzero, e
- 3. il prestito obbligazionario sia emesso tra il 1° gennario 2017 e il giorno precedente la definitiva entrata in vigore della modifica del ... oppure durante questo periodo si verifichi un cambiamento di emittente secondo il numero 2.

² Il Consiglio federale può prescrivere che siano addizionati gli interessi di diversi averi di clienti che un medesimo creditore o una medesima persona avente diritto di disporne possiede presso la stessa banca o cassa di risparmio; l'AFC può ordinare che si proceda nel caso singolo a tale cumulo, se vi è abuso.

Art. 5c

Titolo marginale: d. Investimenti collettivi di capitale e prodotti strutturati

- ¹ Sono esentati dall'imposta preventiva i seguenti redditi di investimenti collettivi di capitale e di prodotti strutturati, laddove essi siano riportati separatamente:
 - a. gli utili in capitale e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto;
 - b. i rimborsi dei versamenti di capitale fatti dagli investitori in investimenti collettivi di capitale.
- ² Sono esentati dall'imposta preventiva i redditi di investimenti collettivi di capitale e di prodotti strutturati girati, rimborsati, accreditati o pagati da un agente pagatore soggetto all'imposta, laddove i redditi imponibili ai sensi del capoverso 3 siano riportati separatamente.
- ³ Non sono esentati dall'imposta preventiva ai sensi del capoverso 2 i redditi:
 - a. di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a, c, e e i, compresi tali redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere f—h, se il destinatario della prestazione è una persona fisica domiciliata in Svizzera;
 - b. di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera j, compresi tali redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera f.
- ⁴Le eccezioni secondo l'articolo 5*b* capoverso 1 lettere a, f e g sono applicabili per analogia laddove i redditi siano realizzati tramite l'investimento collettivo di capitale o il prodotto strutturato.
- ⁵ Nei casi contemplati dai capoversi 2–4 è fatto salvo l'articolo 20*b* capoverso 2 lettera a.

Art. 5d

Titolo marginale: e. Agenti pagatori

Se l'agente pagatore è il soggetto fiscale e il destinatario della prestazione è un agente pagatore, i redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a, c, e e

i, compresi tali redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere f—h sono esentati dall'imposta. È fatto salvo l'articolo 20*b* capoverso 2 lettera a.

Art. 7 cpv. 3

³ È pure considerato prestazione in capitale da assicurazioni sulla vita ogni girata, rimborso, accreditamento o pagamento di averi ai sensi dell'articolo 5*b* capoverso 1 lettera d, qualunque ne sia la causa giuridica.

Art. 9, cpv. 1bis e 3

^{1bis} Si considera agente pagatore chiunque nell'ambito della sua attività effettua la girata, il rimborso, l'accreditamento o il pagamento di redditi imponibili.

³ Si considerano investimenti collettivi di capitale i patrimoni ai sensi degli articoli 7 e 119 LICol nonché ogni patrimonio analogo il cui scopo è l'investimento collettivo di capitale. Un investimento collettivo di capitale emesso da una persona domiciliata all'estero unitamente a una persona domiciliata in Svizzera è considerato quale investimento collettivo di capitale svizzero.

Art. 10

Titolo marginale: B. Obbligazione fiscale / I. Contribuente

¹ Il debitore della prestazione imponibile è il soggetto fiscale per:

- a. i redditi di capitali mobili secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettere b e d, compresi tali redditi di capitali mobili secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera f;
- b. i redditi dell'acquisto dei propri diritti di partecipazione ai sensi dell'articolo 4a;
- c. le vincite ai giochi in denaro nonché alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite ai sensi dell'articolo 6;
- d. le prestazioni d'assicurazione ai sensi dell'articolo 7.

.

² Nel caso degli investimenti collettivi di capitale, sono considerate soggetto fiscale la direzione del fondo, la società di investimento a capitale variabile, la società di investimento a capitale fisso o la società in accomandita.

³ L'agente pagatore è il soggetto fiscale per i redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a, c, e, i e j che ha girato, rimborsato, accreditato o pagato, compresi tali redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere f–h. È fatto salvo l'articolo 20*b* capoverso 2 lettera b.

Art. 11 cpv. 2

² Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni l'imposta preventiva non è riscossa sui redditi fruttati da quote di investimenti collettivi di capitale svizzeri qualora venga presentata una dichiarazione bancaria.

Art. 12, cpv. 1 e 1ter

- ¹ Il credito fiscale sorge:
 - a. alla scadenza della prestazione imponibile:
 - 1. per i redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere b, d, i e j, compresi tali redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera f,
 - 2. per i redditi dell'acquisto dei propri diritti di partecipazione ai sensi dell'articolo 4*a* capoverso 1,
 - 3. per le vincite ai giochi in denaro, alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite ai sensi dell'articolo 6;
 - b. al momento della girata, del rimborso, dell'accreditamento o del pagamento da parte dell'agente pagatore:
 - 1. per i redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a, c, ed e, compresi tali redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere f—h,
 - 2. per i redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera j realizzati tramite l'investimento collettivo di capitale estero o il prodotto strutturato:
 - c. al momento della tesaurizzazione: per i redditi reinvestiti dall'investimento collettivo di capitale;
 - d. al momento della decisione: in caso di trasferimento della sede o del domicilio all'estero.

^{1ter} Nei casi contemplati dal capoverso 1 lettera b è fatto salvo l'articolo 20*b* capoverso 2 lettera c.

^{1bis} L'agente pagatore soggetto all'imposta ne riduce l'importo detraendo le imposte estere alla fonte non rimborsabili né computabili.

Art. 14 cpv. 1

¹ L'imposta va dedotta dalla prestazione imponibile all'atto della girata, del rimborso, dell'accreditamento o del pagamento. Ogni accordo contrario a tale obbligo è nullo.

¹ Sono solidalmente responsabili con il contribuente:

- a. per l'imposta preventiva dovuta da una persona giuridica, da una società commerciale senza personalità giuridica o da un investimento collettivo di capitale svizzero che sono stati sciolti: le persone incaricate della liquidazione, sino a concorrenza del ricavato della liquidazione;
- b. per l'imposta preventiva dovuta da una persona giuridica o da un investimento collettivo di capitale svizzero che trasferiscono la sede o il domicilio all'estero: gli organi e, nel caso della società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, la banca depositaria, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica o dell'investimento collettivo di capitale.

^{1bis} La banca depositaria di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale risponde in solido per l'imposta sui redditi che riversa, se:

- a. la maggioranza dei soci illimitatamente responsabili della società in accomandita ha il domicilio all'estero; o
- b. i soci illimitatamente responsabili sono persone giuridiche cui partecipano in maggioranza persone con domicilio o sede all'estero.

Art. 16 cpv. 1, 1bis e 3

¹L'imposta preventiva scade:

- a. 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale per:
 - 1. i redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere b, d e j, compresi tali redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera f,
 - 2. i redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera i. compresi tali redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera f.
 - 3. i redditi dell'acquisto dei propri diritti di partecipazione ai sensi dell'articolo 4a,
 - 4. le vincite ai giochi in denaro nonché alle lotterie e ai giochi di destrezza destinati a promuovere le vendite ai sensi dell'articolo 6;
- b. 30 giorni dopo la fine di ogni trimestre commerciale per:
 - 1. i redditi di un investimento collettivo di capitale che nel corso del trimestre sono stati tesaurizzati,
 - 2. i redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a, c ed e che nel corso del trimestre sono stati girati, rimborsati, accreditati o pagati dall'agente pagatore, compresi tali redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere f—h,
 - 3. i redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera j che nel corso del trimestre sono stati girati, rimborsati, accreditati o pagati dall'agente pagatore, realizzati tramite l'investimento collettivo di capitale estero o il prodotto strutturato.

^{1bis} Nei casi contemplati dal capoverso1 lettera b fatto salvo l'articolo 20*b* capoverso 2 lettera d.

³ Se il contribuente è dichiarato fallito, o se trasferisce il domicilio, la sede o il luogo di soggiorno all'estero, l'imposta scade all'atto di tale dichiarazione o trasferimento.

Art. 17 cpv. 2

² La prescrizione non decorre, o rimane sospesa fintanto che il credito fiscale è cautelato da una garanzia o fintanto che nessuna delle persone tenute al pagamento ha il domicilio o la sede in Svizzera.

Art. 20b

Titolo marginale: C. Debitore domiciliato in Svizzera in caso di interessi, obbligazioni e averi di clienti

¹ Il debitore domiciliato in Svizzera della prestazione imponibile può dichiarare all'AFC che l'agente pagatore sbriga le formalità legate all'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettere a, c ed e.

² In mancanza di tale dichiarazione vige quanto segue:

- a. le eccezioni ai sensi degli articoli 5*b* capoverso 1 lettera e, 5*c* capoversi 2–4 nonché 5*d* decadono;
- b. il soggetto fiscale è il debitore della prestazione imponibile;
- c. il credito fiscale sorge al momento dell'esigibilità del reddito. In caso di interessi capitalizzati, il credito fiscale sorge al momento della capitalizzazione. Se i redditi dell'investimento collettivo di capitale non vengono distribuiti, il credito fiscale sorge al momento della tesaurizzazione;
- d. l'imposta scade 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale. Sugli interessi delle obbligazioni di cassa e degli averi di clienti presso banche o casse di risparmio, il credito fiscale sorge 30 giorni dopo la fine del trimestre commerciale in cui i redditi sono girati, rimborsati, accreditati, pagati o tesaurizzati. Se i redditi dell'investimento collettivo di capitale non vengono distribuiti, è applicabile l'articolo 16 capoverso 1 lettera b numero 1.
- ³ Il Consiglio federale disciplina i dettagli della dichiarazione, in particolare la forma, la legittimità, il termine di inoltro e la revoca.

Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva

¹ L'avente diritto ai sensi degli articoli da 22 a 28 può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva ritenuta:

Art. 26

Titolo marginale: 3. Investimenti collettivi di capitale

Le persone che amministrano, custodiscono o rappresentano un investimento collettivo di capitale svizzero hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva ritenuta a loro carico; l'articolo 25 è applicabile per analogia.

Art. 27

Titolo marginale: 4. Portatori domiciliati all'estero di quote di investimenti collettivi di capitale

I portatori domiciliati all'estero di quote di un investimento collettivo di capitale svizzero hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva dedotta dal reddito di tali quote, a condizione che almeno l'80 per cento di tale reddito provenga da fonte estera.

Art. 47 cpv. 1 lett. b

- ¹ L'AFC può esigere garanzie per le imposte, gli interessi e le spese, anche se non siano ancora determinati con decisione passata in giudicato, né scaduti:
 - b. quando il debitore dell'imposta non ha domicilio o sede in Svizzera, si appresta ad abbandonare il domicilio o la sede in Svizzera o a far radiare la sua inscrizione nel registro di commercio;

Art. 56

Titolo marginale: e. Ricorso al Tribunale federale

- ¹ La decisione della commissione cantonale di ricorso può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale federale.
- ² Sono parimenti legittimati a ricorrere l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva e l'AFC.

Art. 61

Titolo marginale: A. Infrazioni / I. Sottrazione

- ¹ È punito con una multa fino a 30 000 franchi o, se ne risulta un importo superiore, fino al triplo dell'imposta sottratta o dell'illecito profitto chiunque intenzionalmente, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo:
 - a. sottrae l'imposta preventiva alla Confederazione;
 - b. non soddisfa all'obbligo di notificare una prestazione imponibile (art. 19 e 20) o presenta una notifica falsa;
 - c. ottiene a torto un rimborso dell'imposta preventiva o un altro profitto fiscale illecito.
 - ² Chiunque agisce per negligenza è punito con una multa fino a 10 000 franchi o, se ne risulta un importo superiore, fino all'importo della tassa sottratta o dell'illecito profitto.

Art. 62 cpv. 1, frase introduttiva, lett. c e frase conclusiva nonché cpv. 1bis

- ¹ È punito con una multa fino a 20 000 franchi chiunque compromette intenzionalmente l'applicazione legale dell'imposta preventiva:
 - c. fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in una distinta o in un rendiconto, in una notifica o in una dichiarazione bancaria, in un'istanza di rimborso, di condono dell'imposta o di esenzione dalla stessa, o presentando a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;

Frase conclusiva abrogata

² Chiunque agisce per negligenza è punito con una multa fino a 10 000 franchi.

Art. 63

Titolo marginale: III. Violazione dell'obbligo di trasferire l'imposta

È punito con una multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette o si obbliga ad omettere il trasferimento dell'imposta preventiva.

Art. 64

Titolo marginale: IV. Inosservanza di prescrizioni d'ordine

È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. non adempie una condizione dalla quale dipende un'autorizzazione speciale;
- b. non osserva una decisione notificatagli con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo;
- c. non rispetta i termini previsti nelle disposizioni d'esecuzione per gli atti di cui all'articolo 20 capoverso 3;
- d. non rispetta il termine di cui all'articolo 20a capoverso 2.

Art. 65

Titolo marginale: Punibilità nel disbrigo di pratiche di un agente pagatore

Se uno dei reati descritti nel presente capo viene commesso durante il disbrigo di pratiche di un agente pagatore, è punibile solo se compiuto intenzionalmente.

Art. 70e

Titolo marginale: VII. Disposizione transitoria della modifica del ...

- ¹ La modifica del ... si applica ai redditi che diventano esigibili dalla sua entrata in vigore.
- ² Nei due anni successivi all'entrata in vigore della modifica del ... gli agenti pagatori sono indennizzati per gli oneri amministrativi e tecnici ai fini dell'implementazione della modifica. Il Consiglio federale disciplina il calcolo e il versamento dell'indennizzo.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² L'articolo 5*b* capoverso 1 lettere f e g entra in vigore il 1° gennaio 2022.
- ³ Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle rimanenti disposizioni.

Allegato (n. II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 27 giugno 1973⁷ sulle tasse di bollo

Art. 1 cpv. 1 lett. b n. 1, 5 e 6, lett. bbis e bter

- ¹ La Confederazione riscuote tasse di bollo su:
 - b. la negoziazione dei seguenti titoli svizzeri e esteri:
 - 1. Abrogato
 - 5. quote di investimenti collettivi di capitale;
 - 6. Abrogato

bbis la negoziazione delle obbligazioni estere;

b^{ter} la negoziazione di documenti che giusta la presente legge sono equiparati ai titoli designati alle lettere b e b^{bis}.

Art. 4 cpv. 3–5

³ Sono obbligazioni i riconoscimenti di debito scritti con una durata superiore a dodici mesi, concernenti importi fissi ed emessi in più esemplari allo scopo di raccogliere collettivamente capitale o offrire possibilità collettive di investimento oppure in vista del consolidamento di impegni, segnatamente le obbligazioni di prestiti compresi i titoli di prestito, i titoli di rendita, le cartelle ipotecarie, le obbligazioni di cassa, i certificati di cassa e di deposito, i crediti iscritti nel libro del debito pubblico nonché i crediti contabili destinati a raccogliere collettivamente capitale.

^{4 e 5} Abrogati

Art. 6 cpv. 1 lett. i

- ¹ Non soggiacciono alla tassa:
 - i. la creazione di quote di investimenti collettivi di capitale;

Art. 13 cpv. 2 lett. a n. 1 e 3, lett. abis, b e c

- ² Sono documenti imponibili:
- ⁷ RS **641.10**

- a. i titoli seguenti emessi da una persona domiciliata in Svizzera:
 - 1. Abrogato
 - 3. quote di investimenti collettivi di capitale;
- a^{bis} le obbligazioni emesse da una persona domiciliata all'estero;
- b. i titoli emessi da una persona domiciliata all'estero, equiparabili nella loro funzione economica a quelli di cui alla lettera a^{bis}.
- c. Abrogata

Art. 14 cpv. 1 lett. a, b, f e g

- ¹ Non soggiacciono alla tassa:
 - a. l'emissione da parte di società svizzere di azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote di investimenti collettivi di capitale, comprese l'assunzione definitiva di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l'assegnazione di titoli in occasione di un'emissione successiva;
 - b. il conferimento di documenti che servono a liberare azioni svizzere o estere, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione e quote di investimenti collettivi di capitale;
 - f. l'emissione di obbligazioni di debitori stranieri, nonché di diritti di partecipazione a società straniere, comprese l'assunzione definitiva di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l'assegnazione di titoli in occasione di un'emissione successiva;
 - g. Abrogata

Art. 17a cpv. 1 lett. b e c

- ¹ Sono considerati investitori esentati ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2:
 - b. gli investimenti collettivi di capitale svizzeri;
 - c. gli investimenti collettivi di capitale esteri;

Art. 45 cpv. 1 e 2

¹È punito con una multa fino a 30 000 franchi o, se ne risulta un importo superiore, fino al triplo della tassa sottratta o dell'illecito profitto chiunque intenzionalmente, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo, sottrae le tasse di bollo alla Confederazione od ottine in altro modo, per sé o per un terzo, un profitto fiscale illecito.

² Chiunque agisce per negligenza è punito con una multa fino a 10 000 franchi o, se ne risulta un importo superiore, fino all'importo della tassa sottratta o dell'illecito profitto.

Art. 46 cpv. 1, frase introduttiva e frase conclusiva nonché capoverso 1bis

¹ È punito con una multa fino a 20 000 franchi chiunque compromette intenzionalmente la riscossione legale delle tasse di bollo in quanto:

Frase conclusiva abrogata

^{1bis} Chiunque agisce per negligenza è punito con una multa fino a 10 000 franchi.

Art. 47

È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

- a. non adempie una condizione dalla quale dipende un'autorizzazione speciale;
- b. non osserva una decisione notificatagli con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo.

2. Legge del 19 giugno 20158 sull'infrastruttura finanziaria

Art. 77 cpv. 1 lett. e

- ¹ Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle seguenti autorità l'accesso gratuito ai dati di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti:
 - e. Amministrazione federale delle contribuzioni.